



Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica dell'11 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. b

¹ Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all'elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

- b. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 172.213.1

